



OGGETTO: DPCM 26 aprile 2006 Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale: chiarimenti sulle attività degli esercizi di somministrazione alimenti e bevande sugli impianti di distribuzione carburanti sulla rete stradale ordinaria.

Come noto con D.P.C.M. del 26.04.2020 si individuano ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.

All'art. 1 comma 1 lettera bb) del citato D.P.C.M. è riportato:

“sono chiusi gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, posti all'interno delle stazioni ferroviarie e lacustri, nonché nelle aree di servizio e rifornimento carburante, con esclusione di quelli situati lungo le autostrade, che possono vendere solo prodotti da asporto da consumarsi al di fuori dei locali; restano aperti quelli siti negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro”.

Si riporta di seguito il testo della faq pubblicata sul sito ufficiale del Governo <http://www.governo.it/it/faq-iorestoacasa> del 5 maggio 2020 che, intervenendo nuovamente sulla questione, ha disciplinato l'attività degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande sugli impianti di distribuzione dei carburanti sulla rete stradale ordinaria:

“Sono chiusi gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, posti all'interno delle stazioni ferroviarie e lacustri, nonché nelle aree di servizio e rifornimento carburante?”

Sì, pur potendo svolgere attività di ristorazione solo per la consegna a domicilio o il servizio da asporto. Restano fermi l'obbligo di rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro, il divieto di consumare i prodotti all'interno dei locali e il divieto di sostare nelle immediate vicinanze degli stessi.”

Bari, addì 7 maggio 2020